



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 maggio 2019, n. 5587, relativo all'individuazione delle strutture per le prove di coltivazione di varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà vegetali;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 11, comma 5, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà vegetali;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di materiali di moltiplicazione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, relativo alle caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 maggio 2022, n. 194251, recante i criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica il decreto 31 gennaio 2024, n. 47783, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026 - registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

CONSIDERATA la necessità di implementare e completare la definizione dei criteri e delle procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà di piante da frutto ed in particolare per tutte le specie elencate all'allegato I al presente decreto, in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 18/2021;

RITENUTO opportuno individuare e formalizzare una procedura operativa agile, coerente e uniforme tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le strutture incaricate dell'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) delle varietà di piante da frutto, volta a disciplinare in modo chiaro e omogeneo le comunicazioni relative alle diverse fasi di esecuzione delle prove DUS;

CONSIDERATA, conseguentemente, la necessità di aggiornare ed allineare le disposizioni tecniche e operative adottate con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

foreste 2 maggio 2022, n. 194251, con particolare riferimento al flusso informativo tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la struttura incaricata dell'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto - varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti;

RITENUTO opportuno abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 maggio 2022, n. 194251, recante i criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti al fine di ricomprenderne le disposizioni, opportunamente aggiornate ed allineate, nel presente provvedimento;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali", espresso nella seduta del 2 marzo 2026;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso in applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo, nella riunione del 3-4 marzo 2026;

RITENUTO di dover procedere in conformità;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà delle specie elencate nell'allegato I, parte integrante del presente decreto, destinate alla produzione di frutti, in applicazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Articolo 2

(Criteri e procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà di piante da frutto)

1. L'esecuzione degli esami ufficiali di campo finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, di varietà delle specie elencate nell'allegato I, destinate alla produzione di frutti, è condotta secondo i criteri e le procedure tecniche riportate nell'allegato II al presente decreto, per quanto riguarda la specie in questione.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 3

(Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione degli esami ufficiali di campo)

1. Il richiedente l'iscrizione, ai fini dell'esecuzione degli esami ufficiali di campo di cui all'articolo 2, successivamente al deposito della domanda di iscrizione e per ciascun ciclo di prova ufficiale, fa pervenire, secondo le tempistiche indicate nell'allegato II, per quanto riguarda la specie in questione, il materiale di moltiplicazione della varietà candidata necessario all'esecuzione di tali prove alla struttura di riferimento (Struttura) incaricata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Ministero) per l'esecuzione di tali esami ufficiali con decreto ministeriale 3 maggio 2019, n. 5587, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
2. Il materiale di moltiplicazione deve essere conforme ai requisiti tecnici indicati, per ciascun genere o specie, di cui all'allegato II del presente decreto.
3. La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità, di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4

(Termine per il pagamento delle tariffe dovute per l'esecuzione degli esami ufficiali di campo)

1. Il richiedente provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione degli esami ufficiali di campo, di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, entro il termine definito all'allegato II, per quanto riguarda la specie in questione.
2. Il mancato pagamento della tariffa dovuta nei termini previsti dal comma 1 per l'esecuzione delle prove di campo per il primo anno determina il rigetto della domanda di iscrizione.
3. Il mancato pagamento della tariffa dovuta per l'esecuzione delle prove di campo per le annualità successive alla prima entro i termini di cui al comma 1, a seguito di opportuno sollecito, determina il rigetto della domanda di iscrizione e la conseguente distruzione del materiale presente nei campi di prova.
4. Il Ministero, sulla base delle domande di iscrizione pervenute e dei pagamenti effettuati predispone e approva con proprio provvedimento, entro il 15 aprile, per le varietà ad impianto primaverile, ed entro il 15 ottobre, per le varietà ad impianto autunnale, il documento tecnico "Piano di campo" contenente l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e le relative tariffe annuali, e lo trasmette alle Strutture di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Articolo 5

(Rapporti di prova)

1. Le Strutture inviano al Ministero i rapporti di prova intermedi e finali secondo le modalità riportate nell'allegato II, per quanto riguarda la specie in questione.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 6
(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 maggio 2022, n. 194251, è abrogato.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, tramite comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

On. Francesco Lollobrigida

Allegato I

Elenco dei generi/specie a cui si applica il presente decreto

di cui all'articolo 1

- *Castanea sativa* Mill.
- *Citrus* L.
- *Cydonia oblonga* Mill.
- *Fortunella* Swingle
- *Fragaria* L.
- *Juglans regia* L.
- *Malus domestica* Borkh
- *Olea europaea* L.
- *Pistacia vera* L.
- *Poncirus* Raf.
- *Prunus cerasus* L.
- *Prunus domestica* L.
- *Prunus persica* (L.) Batsch
- *Prunus salicina* Lindley
- *Pyrus communis* L.
- *Ribes nigrum* L.
- *Ribes rubrum* L.
- *Ribes uva-crispa* L.
- *Rubus idaeus* L.
- *Rubus* subg. *rubus*
- *Vaccinium* L.

ALLEGATO II

Capo 1

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Castagno (*Castanea sativa* Mill.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA.....	3
2. PARTE GENERALE.....	3
2.1. Gestione delle prove.....	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda.....	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE.....	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale.....	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva.....	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione.....	7
4.1.4. Accertamenti speciali.....	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità.....	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	9
4.3. Rapporti con il richiedente.....	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS.....	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe.....	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe.....	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp) UPOV/TG/124/4 del 5 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di castagno per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;

- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- Aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 novembre e tra il 15 gennaio e il 31 marzo rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e ad impianto primaverile, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- per incroci, n. 16 piante omogenee di un anno, innestate su portinnesto Marsol CA07 di categoria CAC o certificato o portinnesto franco di categoria CAC ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
- per mutazioni, n. 16 piante omogenee di un anno, innestate su portinnesto Marsol CA07 di categoria CAC o certificato o portinnesto franco di categoria CAC ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

La Struttura provvederà d'ufficio ad effettuare su ogni varietà candidata un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, per i seguenti patogeni:

- *Cryphonectria parasitica*;
- *Phytophthora* spp..

In caso di esito negativo, il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS. Nel caso in cui i test rilevassero uno o più dei patogeni sopra elencati, il campione verrà immediatamente distrutto e il richiedente e il Ministero verranno informati tempestivamente. Il richiedente può provvedere ad un nuovo invio del materiale e qualora tale invio rispetti le tempistiche previste può essere inserito nel piano di prova dell'anno in corso.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento UPOV/TG/124/4 del 5 aprile 2017 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note. La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;

- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento UPOV/TG/124/4 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi¹, sia nel caso di caratteri quantitativi² e pseudo-qualitativi³, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

¹ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

² ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

³ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 15 novembre o il 31 marzo rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e ad impianto primaverile di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 2

Criteri e procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di agrumi (*Citrus* spp., *Poncirus trifoliata* L. e *Fortunella* spp.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA.....	3
2. PARTE GENERALE.....	3
2.1. Gestione delle prove.....	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda.....	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE.....	5
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale.....	6
3.1. Trattamenti chimici	7
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	7
4.1. Prova descrittiva.....	7
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	7
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	8
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione.....	8
4.1.4. Accertamenti speciali.....	9
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità.....	9
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	9
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	9
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	10
4.2.4. Rapporti con il richiedente.....	10
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	10
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	11
6.1. Determinazione delle tariffe.....	11
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe.....	11

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp) Kumquat, *Fortunella* Swingle - UPOV/TG/290/1 del 20 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Documenti tecnici ufficiali del Community Plant Variety Office:

- mandarini, *Citrus* L. - Group 1 - CPVO/TP-201/2-Rev del 19 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni
- arancio, *Citrus* L. - Group 2 - CPVO/TP-202/1 del 18 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni
- limone e lime, *Citrus* L. - Group 3 - CPVO/TP-203/1 del 18 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni
- pompelmo e pummelo, *Citrus* L. - Group 4 - CPVO/TP-204/1 del 19 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni
- arancio trifogliato, *Citrus Poncirus* L. - Group 5 - CPVO/TP-083/1 del 18 Novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di agrumi per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale DISR V (Ministero), Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura e agrumicoltura del CREA (CREA-OFA) e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;

- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l’elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull’iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d’interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l’esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l’individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, articolo 9, comma 3.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l’accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- n. 8 piante omogenee, innestate da almeno 6 mesi su portainnesto citrange Carrizo di categoria certificato di 18-24 mesi di età, ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
- n. 8 marze, di circa 8-10 mm di diametro, con almeno 10 gemme utili per marza. In caso di piante o marze in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- citrus bark cracking viroid (CBCVd);
- citrus bent leaf viroid (CBLVd);
- citrus dwarfing viroid (CDVd);
- citrus leaf rugose virus (CLRV);
- citrus leprosis virus (CiLV);
- citrus mosaic virus (CYMV);
- citrus sudden death associated virus (CSDaV);
- citrus tatter leaf virus (CTLV);
- citrus variegation virus (CVV);
- citrus leaf Blotch virus (CLBV);
- citrus psorosis virus (CPsV);
- citrus exocortis viroid (CEVd);
- citrus vein enation virus (CVEV);
- citrus viroid V (CVd-V);
- citrus viroid VI (CVd-VI);
- citrus viroid VII (CVd-VII);
- hop stunt viroid (HSVd);
- satsuma dwarf virus (SDV);
- *Phytoplasma aurantifolia*;
- *Spiroplasma citri*;
- *Plenodomus tracheiphilus*;
- *Xanthomonas citri* pv. *citri*.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.1 Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nei documenti CPVO/TP-201/2-Rev del 19 aprile 2016, CPVO/TP-202/1 del 18 novembre 2004, CPVO/TP-203/1 del 18 novembre 2004, CPVO/TP-204/1 del 19 marzo 2014, CPVO/TP-083/1 del 18 novembre 2004 e UPOV/TG/290/1 del 20 marzo 2013 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e, nel caso di ibridi, una eventuale caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costitutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva dei documenti CPVO/TP-201/2-Rev ss.mm. e ii., CPVO/TP-202/1 ss.mm. e ii., CPVO/TP-203/1 ss.mm. e ii., CPVO/TP-204/1 ss.mm. e ii., CPVO/TP-083/1 ss.mm. e ii. e UPOV/TG/290/1 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁴, sia nel caso di caratteri quantitativi⁵ e pseudo-qualitativi⁶, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

⁴ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁵ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁶ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.2.4. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 3

Criteria e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di cotogno (*Cydonia oblonga* Mill.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	6
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	7
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	8
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	8
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	9
4.2.3. Valutazione della stabilità	10
4.3. Rapporti con il richiedente	10
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	10
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	11

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp) UPOV/TG/100/4 del 9 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di cotogno per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna e CIVI-ITALIA

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale delle varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;

- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull’iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d’interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l’esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l’individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, articolo 9, comma 3.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l’accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- Per varietà destinate alla produzione di frutti:
 - per ibridi n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto BA29 ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
 - per mutazioni n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto BA29 ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

- Per varietà destinate alla produzione di portinnesti:
 - per portinnesti ottenuti per propagazione agamica, n. 9 portinnesti radicati in piena dormienza.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- Per varietà destinate alla produzione di piante da frutto:

- apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
- apple stem grooving virus (ASGV);
- apple stem pitting virus (ASPV);
- '*Candidatus Phytoplasma pyri*'.

- Per varietà destinate alla produzione di portinnesti:

- apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
- apple stem grooving virus (ASGV);
- apple stem pitting virus (ASPV);
- '*Candidatus Phytoplasma pyri*'.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri

morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento UPOV/TG/100/4 del 9 aprile 2003 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone

avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare

combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento UPOV/TG/100/4 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁷, sia nel caso di caratteri quantitativi⁸ e pseudo-qualitativi⁹, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

⁷ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁸ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁹ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 4

Criteri e procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Fragola (*Fragaria* L.) destinate alla produzione di frutti

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. PARTE GENERALE.....	3
2.1. Gestione delle prove.....	3
2.2. Questionario tecnico.....	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale.....	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS.....	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	8
4.1.4. Accertamenti speciali.....	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità.....	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità.....	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità.....	9
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe.....	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe.....	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-022/4 del 14 marzo 2025 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di fragola per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), CREA e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva in base alla tipologia di pianta;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;

- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 30 giugno di ciascun anno ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, articolo 9, comma 3.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, alla sede della Struttura indicata:

- 40 piante di tipologia “frigoconservata A” o “cime radicata” nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 10 agosto, se varietà ad alto fabbisogno in freddo e riflorenti

oppure

- 40 piante di tipologia “cima radicata” o “pianta fresca a radice nuda” nel periodo compreso tra il 5 e il 25 ottobre, se varietà a basso fabbisogno in freddo

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco o mantenute in opportune condizioni al fine di integrare eventuali fallanze.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singolo gruppo di 40 piante per varietà deve essere chiaramente identificato, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- strawberry crinkle virus (SCV);
- Arabis mosaic virus (ArMV);
- strawberry mottle virus (SMV);
- strawberry mild yellow edge virus (SMYEV);
- strawberry vein banding virus (SVBV).

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-022/4 del 14 marzo 2025 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà rinnovata ogni anno con nuove piante messe a dimora nel campo di collezione varietale. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-022/4 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi¹⁰, sia nel caso di caratteri quantitativi¹¹ e pseudo-qualitativi¹², due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

¹⁰ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

¹¹ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

¹² Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-40	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero,

nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1 entro:

- il 10 agosto, se varietà ad alto fabbisogno in freddo e rifioventi;
- il 25 ottobre, se varietà a basso fabbisogno in freddo.

ALLEGATO II

Capo 5

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Noce (*Juglans regia* L.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA.....	3
2. PARTE GENERALE.....	3
2.1. Gestione delle prove.....	3
2.2. Questionario tecnico.....	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale.....	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS.....	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	7
4.1.4. Accertamenti speciali.....	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità.....	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità.....	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità.....	8
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS.....	10
6.1. Determinazione delle tariffe.....	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-125/1 del 28 novembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di noce per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;

- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori;
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare alla Struttura, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, il seguente materiale vegetale:

- per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto franco di categoria CAC o certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
- per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto franco di categoria CAC o certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- *Geosmithia morbida*;
- cherry leaf roll virus (CLRV).

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-125/1 del 28 novembre 2023 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;

- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-125/1 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi¹³, sia nel caso di caratteri quantitativi¹⁴ e pseudo-qualitativi¹⁵, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle

¹³ Ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

¹⁴ Ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

¹⁵ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%. Per campioni di piante compresi tra 6 e 35 è ammesso 1 solo fuori-tipo.

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 6

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Melo (*Malus domestica* Borkh.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	13
1. PREMESSA.....	13
2. PARTE GENERALE.....	13
2.1. Gestione delle prove.....	13
2.2. Questionario tecnico	14
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	14
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE.....	14
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	15
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale.....	15
3.3. Trattamenti chimici	16
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	16
4.1. Prova descrittiva.....	16
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	17
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	18
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	18
4.1.4. Accertamenti speciali.....	18
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità.....	18
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	18
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	19
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	19
4.3. Rapporti con il richiedente.....	20
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS.....	20
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	20
6.1. Determinazione delle tariffe.....	20
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe.....	20

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documenti tecnici ufficiali del Community Plant Variety Office:

- *Malus domestica* Borkh. - CPVO/TP-014/3 del 14 agosto 2025 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Malus* Mill. - CPVO/TP-163/2-Rev del 18 dicembre 2025 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di melo per la produzione di frutti e portainnesti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Centro di Sperimentazione Laimburg e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;

- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- Aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 10 e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- Per le varietà destinate alla produzione di frutti
 - per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto M9 T337 di categoria certificato (in caso di alberi di tipo colonnare, su portainnesto M111 di categoria certificato) ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
 - per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto M9 T337 di categoria certificato (in caso di alberi di tipo colonnare, su portainnesto M111 di categoria certificato) ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

- Per le varietà ad uso portinnesto
 - n. 8 portinnesti radicati in piena dormienza.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

La Struttura provvederà d'ufficio ad effettuare su ogni varietà candidata un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, per i seguenti patogeni:

- Per le varietà destinate alla produzione di piante da frutto:
 - apple mosaic virus (ApMV);
 - apple stem grooving virus (ASGV);
 - apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
 - apple stem pitting virus (ASPV);
 - '*Candidatus* Phytoplasma mali'.

- Per le varietà destinate alla produzione di portinnesti:
 - apple mosaic virus (ApMV);
 - apple stem grooving virus (ASGV);
 - apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
 - apple stem pitting virus (ASPV);
 - '*Candidatus* Phytoplasma mali'.

In caso di esito negativo, il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS. Nel caso in cui i test rilevassero uno o più dei patogeni sopra elencati, il campione verrà immediatamente distrutto e il richiedente e il Ministero verranno informati tempestivamente. Il richiedente può provvedere ad un nuovo invio del materiale e qualora tale invio rispetti le tempistiche previste può essere inserito nel piano di prova dell'anno in corso.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-014/3 del 14 agosto 2025, per le varietà destinate alla

produzione di frutti, e nel documento CPVO/TP-163/2-Rev del 18 dicembre 2025, per le varietà ad uso portinnesto, in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-014/3 e ss.mm. e ii., per le varietà destinate alla produzione di frutti, e del documento CPVO/TP-163/2-Rev e ss.mm. e ii.,

per le varietà ad uso portinnesto, fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi¹⁶, sia nel caso di caratteri quantitativi¹⁷ e pseudo-qualitativi¹⁸, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	di numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

¹⁶ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

¹⁷ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

¹⁸ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 7

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Olivo (*Olea europaea L.*) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	7
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1 Determinazione delle tariffe	10
6.2 Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-099/1 del 28 novembre 2012

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di olivo per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e CIVI-ITALIA

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;

- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori;
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare alla Struttura, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, il seguente materiale vegetale:

- per incroci, n. 8 piante omogenee di almeno 12-18 mesi autoradicate o innestate su portinnesto franco di Olivastro (*Olea europea* subsp. *europea* var. bot. *europea*) di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
- per mutazioni, n. 12 piante omogenee di almeno 12-18 mesi autoradicate o innestate su portinnesto franco di Olivastro (*Olea europea* subsp. *europea* var. bot. *europea*) di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza

di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*;
- *Verticillium dahliae*.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-099/1 del 28 novembre /2012 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;

- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO-TP/099/1 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi¹⁹, sia nel caso di caratteri quantitativi²⁰ e pseudo-qualitativi²¹, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle

¹⁹ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

²⁰ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

²¹ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%. Per campioni di piante compresi tra 6 e 35 è ammesso 1 solo fuori-tipo.

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1 Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2 Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO 2

Capo 8

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Pistacchio (*Pistacia vera* L.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA.....	3
2. PARTE GENERALE.....	3
2.1. Gestione delle prove.....	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE.....	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale.....	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva.....	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione.....	7
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità.....	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	9
4.3. Rapporti con il richiedente.....	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS.....	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe.....	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe.....	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp) UPOV/TG/337/1 del 26 ottobre 2021 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di pistacchio per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.

- Aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto *Pistacia terebinthus* ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
- per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto *Pistacia terebinthus* ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- *Xantomonas translucens*;

- *Rhodococcus fascians*;
- *Verticillium dahliae*;
- *Botryosphaera spp.*;
- *Phytophthora spp.*.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento UPOV/TG/337/1 del 26 ottobre 2021 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;

- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento UPOV/TG/337/1 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi²², sia nel caso di caratteri quantitativi²³ e pseudo-qualitativi²⁴, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

²² ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

²³ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

²⁴ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 9

Criteria e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Ciliegio acido (*Prunus cerasus L.*) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1 Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	6
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	7
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	8
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	8
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	9
4.2.3. Valutazione della stabilità	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	10
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1 Determinazione delle tariffe	10
6.2 Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documenti tecnici ufficiali del Community Plant Variety Office:

- *Prunus cerasus* L. - CPVO/TP-230/2 del 18 dicembre 2025 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Prunus* L. - CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di ciliegio acido per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1 Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;

- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori;
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare alla Struttura, nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio, il seguente materiale vegetale:

- Per varietà destinate alla produzione di frutti
 - per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto MaxMa 60 di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
 - per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto MaxMa 60 di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

- Per varietà ad uso portinnesto
 - per portinnesti ottenuti per propagazione agamica, n. 9 portinnesti radicati in piena dormienza;
 - per portinnesti ottenuti da seme, n. 15 portinnesti radicati in piena dormienza.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituutore;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- Per le varietà destinate alla produzione di piante da frutto:
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV).

- Per le varietà destinate alla produzione di portinnesti:
 - apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
 - cherry leaf roll virus (CLRV);
 - little cherry virus 1 (LChV-1);
 - little cherry virus 2 (LChV-2);
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV).

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-230/2 del 18 dicembre 2025, per le varietà destinate

alla produzione di frutti, e nel documento CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015, per le varietà ad uso portinnesto, in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà

candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-230/2 e ss.mm. e ii., per le varietà destinate alla produzione di frutti, e del documento CPVO/TP-187/2 e ss. mm. e ii., per le varietà ad uso portinnesto, in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4. - accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi²⁵, sia nel caso di caratteri quantitativi²⁶ e pseudo-qualitativi²⁷, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%. Per campioni di piante compresi tra 6 e 35 è ammesso 1 solo fuori-tipo.

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

²⁵ Ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

²⁶ Ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

²⁷ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1 Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2 Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 28 febbraio di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 10

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Susino europeo (*Prunus domestica* L.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	6
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	7
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	8
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	8
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	9
4.2.3. Valutazione della stabilità	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documenti tecnici ufficiali del Community Plant Variety Office:

- *Prunus domestica* L. - CPVO/TP-041/1 del 6 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Prunus* L. - CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di susino europeo per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Centro di ricerca Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;

- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare alla Struttura, nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio, il seguente materiale vegetale:

- Per le varietà destinate alla produzione di frutti
 - per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto Mirabolano 29 C di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
 - per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto Mirabolano 29 C di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

- Per le varietà ad uso portinnesto
 - per portinnesti ottenuti per propagazione agamica, n. 9 portinnesti radicati in piena dormienza;
 - per portinnesti ottenuti da seme, n. 15 portinnesti radicati in piena dormienza.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- Per le varietà destinate alla produzione di piante da frutto:
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV);
 - ‘*Candidatus Phytoplasma prunorum*’.
- Per le varietà destinate alla produzione di portinnesti:
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV);
 - ‘*Candidatus Phytoplasma prunorum*’.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-041/1 del 6 novembre 2003, per le varietà destinate alla produzione di frutti, e nel documento CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015, per le varietà ad uso portinnesto, in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-041/1 e ss.mm. e ii., per le varietà destinate alla produzione di frutti, e del documento CPVO/TP-187/2 e ss.mm. e ii., per le varietà ad uso portinnesto, fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti

ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi²⁸, sia nel caso di caratteri quantitativi²⁹ e pseudo-qualitativi³⁰, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%. Per campioni di piante compresi tra 6 e 35 è ammesso 1 solo fuori-tipo.

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero,

²⁸ Ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

²⁹ Ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

³⁰ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 28 febbraio di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 11

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Pesco (*Prunus persica* (L) Batsch) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	6
3.3. Trattamenti chimici.....	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	7
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	8
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	8
4.1.4. Accertamenti speciali.....	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	9
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	9
4.3. Rapporti con il richiedente	10
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	10
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documenti tecnici ufficiali del Community Plant Variety Office:

- *Prunus persica* (L.) Batsch - CPVO/TP-053/2-Rev.2 del 28 novembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Prunus* L. - CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di pesco per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), CREA-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;

- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori;
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- Per le varietà destinate alla produzione di frutti
 - per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto GF 677 di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
 - per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto GF 677 di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici.
- Per le varietà ad uso portainnesto

- per portinnesti ottenuti per propagazione agamica, n. 9 portinnesti radicati in piena dormienza;
- per portinnesti ottenuti da seme, n. 15 portinnesti radicati in piena dormienza

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- Per le varietà destinate alla produzione di piante da frutto:
 - plum pox virus (PPV);
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV);
 - *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*.

- Per le varietà destinate alla produzione di portinnesti:
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV);
 - *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-053/2 del 28 novembre 2023, per le varietà destinate

alla produzione di frutti, e nel documento CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015, per le varietà ad uso portinnesto, in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà

candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-053/2 e ss.mm. e ii., per le varietà destinate alla produzione di frutti, e del documento CPVO/TP-187/2 e ss.mm. e ii., per le varietà ad uso portinnesto, fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi³¹, sia nel caso di caratteri quantitativi³² e pseudo-qualitativi³³, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

³¹ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

³² ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

³³ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4. saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 15 febbraio di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 12

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Susino cino-giapponese (*Prunus salicina* Lindl.) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	6
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	7
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	8
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	8
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	9
4.2.3. Valutazione della stabilità	9
4.3. Rapporti con il richiedente	10
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	10
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documenti tecnici ufficiali del Community Plant Variety Office:

- *Prunus salicina* Lindl. - CPVO/TP-084/3 del 19 marzo 2019 successive modifiche ed integrazioni.
- *Prunus* L. - CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di susino per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Centro di ricerca Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;

- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori;
- aggiornamento sull’iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d’interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l’esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l’individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l’accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- Per varietà destinate alla produzione di frutti
 - per incroci, n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto Mirabolano 29 C di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
 - per mutazioni, n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto Mirabolano 29 C di categoria certificato ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

- Per varietà ad uso portinnesto
 - per portinnesti ottenuti per propagazione agamica, n. 9 portinnesti radicati in piena dormienza;
 - per portinnesti ottenuti da seme, n. 15 portinnesti radicati in piena dormienza.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- Per varietà destinate alla produzione di piante da frutto:
 - plum pox virus (PPV);
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV);
 - *Xanthomonas arboricola pv. pruni*.
- Per le varietà destinate alla produzione di portinnesti:
 - prune dwarf virus (PDV);
 - Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV);
 - plum pox virus (PPV);
 - *Xanthomonas arboricola pv. pruni*.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento

sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-084/3 del 19 marzo 2019, per le varietà destinate alla produzione di frutti, e del documento CPVO/TP-187/2 dell'11 marzo 2015 e ss.mm. e ii., per le varietà ad uso portinnesto, in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà

candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-084/3 e ss.mm. e ii., per le varietà destinate alla produzione di frutti, e del documento CPVO/TP-187/2 e ss.mm. e ii., per le varietà ad uso portinnesto, fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4. - accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi³⁴, sia nel caso di caratteri quantitativi³⁵ e pseudo-qualitativi³⁶, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

³⁴ Ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

³⁵ Ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

³⁶ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 15 febbraio di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 13

Criteria e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di pero (*Pyrus communis* L) destinate alla produzione di frutti e portinnesti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1 Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE.....	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici.....	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS.....	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	7
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	8
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	8
4.1.4. Accertamenti speciali.....	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	9
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	9
4.3. Rapporti con il richiedente	10
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	10
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp) UPOV/TG/169/3 del 16 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-015/1 del 27 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di pero per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna e CIVI-ITALIA.

2. PARTE GENERALE

2.1 Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale delle varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;

- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, articolo 9, comma 3.

Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- Per varietà destinate alla produzione di frutti:
 - per ibridi n. 8 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto BA29 (con intermedio di Butirra Hardy in caso di accertata disaffinità col cotogno) ed esenti da danni meccanici e fisiologici;
 - per mutazioni n. 12 piante omogenee di un anno, innestate su portainnesto BA29 (con intermedio di Butirra Hardy in caso di accertata disaffinità col cotogno) ed esenti da danni meccanici e fisiologici.

- Per varietà ad uso portinnesto:
 - per portinnesti ottenuti per propagazione agamica, n. 9 portinnesti radicati in piena dormienza.

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- Per varietà destinate alla produzione di frutti:
 - '*Candidatus* Phytoplasma pyri';
 - apple stem grooving virus (ASGV);
 - apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
 - apple stem pitting virus (ASPV);
 - pear blister canker viroid (PBCVd).

- Per la varietà destinate alla produzione di portinnesti:
 - '*Candidatus* Phytoplasma pyri';
 - apple stem grooving virus (ASGV);
 - apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV);
 - apple stem pitting virus (ASPV).

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-015/1 del 27 marzo 2003, per le varietà destinate alla produzione di frutti, e nel documento UPOV/TG/169/3 del 16 agosto 2000, per le varietà ad uso portinnesto, in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-015/1 e ss.mm. e ii., per le varietà destinate alla produzione di frutti, e del documento UPOV/TG/169/3 e ss.mm. e ii., per

le varietà ad uso portinnesto, fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi³⁷, sia nel caso di caratteri quantitativi³⁸ e pseudo-qualitativi³⁹, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

³⁷ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

³⁸ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

³⁹ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 14

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Ribes nero (*Ribes nigrum L.*) destinate alla produzione di frutti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	13
1. PREMESSA	13
2. PARTE GENERALE	13
2.1. Gestione delle prove	13
2.2. Questionario tecnico	14
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	14
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	14
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	15
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	15
3.3. Trattamenti chimici.....	16
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS.....	16
4.1. Prova descrittiva	16
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	16
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	17
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	17
4.1.4. Accertamenti speciali.....	18
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	18
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	18
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	18
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	19
4.3. Rapporti con il richiedente	19
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	19
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	20
6.1. Determinazione delle tariffe	20
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	20

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-040/2 del 1 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di ribes nero per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero) e Fondazione Agrion.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;

- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 Dicembre di ciascun anno per le varietà ad impianto primaverile, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021. Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- n. 6 (sei) piante omogenee di un anno, ed esenti da danni meccanici e fisiologici;

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- black currant reversion virus (Atavismus);
- gooseberry vein banding associated virus (GVBaV).

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-040/2 del 01 aprile 2009 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;

- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costitutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-040/2e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁴⁰, sia nel caso di caratteri quantitativi⁴¹ e pseudo-qualitativi⁴², due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

⁴⁰ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁴¹ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁴² Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	Numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 15

Criteria e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Ribes rosso (*Ribes rubrum L.*) destinate alla produzione di frutti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici.....	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	7
4.1.4. Accertamenti speciali.....	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità.....	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-052/2 del 28 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di ribes rosso per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero), e Fondazione Agrion.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;

- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori;
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà ad impianto primaverile, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, articolo 9, comma 3. Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- n. 6 (sei) piante omogenee di un anno, ed esenti da danni meccanici e fisiologici;

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- *Arabis mosaic virus* (ArMV);

- raspberry ring spot virus (RpRSV);
- black currant reversion virus (Atavismus).

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-052/2 del 28 novembre 2012 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;

- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costitutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-052/2 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁴³, sia nel caso di caratteri quantitativi⁴⁴ e pseudo-qualitativi⁴⁵, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

⁴³ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁴⁴ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁴⁵ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	Numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti dal Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 16

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Uva spina (*Ribes uva-crispa L.*) destinate alla produzione di frutti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	7
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-051/2 Rev2 del 21 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di uva spina per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero) e Fondazione Agrion.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;

- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà ad impianto primaverile, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021 Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- n. 6 (sei) piante omogenee di un anno, ed esenti da danni meccanici e fisiologici;

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto o dal certificato delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- Arabis mosaic virus (ArMV);
- raspberry ring spot virus (RpRSV).

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-051/2-Rev 2 del 21 aprile 2020 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;

–altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-051/2 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁴⁶, sia nel caso di caratteri quantitativi⁴⁷ e pseudo-qualitativi⁴⁸, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

⁴⁶ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁴⁷ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁴⁸ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli

standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente.

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 17

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Lampone (*Rubus idaeus L.*) destinate alla produzione di frutti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3 Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	7
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-043/3 del 14 marzo 2025 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di lampone per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero) e Fondazione Agrion.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;

- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3 Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà ad impianto primaverile, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021 Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- n. 12 (dodici) piante omogenee di un anno, ed esenti da danni meccanici e fisiologici;

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto o dal certificato delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- raspberry bushy dwarf virus (RBDV);
- black raspberry necrosis virus (BRNV);
- raspberry leaf mottle virus (RLMV);

- Rubus yellow net virus (RYNV);
- raspberry ring spot virus (RpRSV);
- ‘*Candidatus Phytoplasma rubi*’.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l’identificazione della varietà e l’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d’esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-043/3 del 14 marzo 2025 in vigore all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;

- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costitutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-043/3 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁴⁹, sia nel caso di caratteri quantitativi⁵⁰ e pseudo-qualitativi⁵¹, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle

⁴⁹ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁵⁰ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁵¹ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	Numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti dal Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 18

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Mora di rovo (*Rubus subg. Rubus* e ibridi) destinate alla produzione di frutti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici	6
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	6
4.1. Prova descrittiva	6
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	7
4.1.4. Accertamenti speciali	8
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	8
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	8
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità	9
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	10
6.1. Determinazione delle tariffe	10
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	10

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-073/1 Corr. del 15 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di mora di rovo per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero) e Fondazione Agrion.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;

- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori;
- aggiornamento sull’iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d’interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l’esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l’individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà ad impianto primaverile, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021 Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l’accettazione delle stesse.

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- n. 6 (sei) piante omogenee di un anno, ed esenti da danni meccanici e fisiologici;

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all’articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l’effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituutore;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto o dal certificato delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

Il mittente provvederà ad allegare per ogni varietà candidata un certificato di un test condotto secondo i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o, in assenza di questi secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi secondo protocolli validati scientificamente a livello nazionale, rilasciato da un laboratorio ufficiale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, o da un laboratorio di autocontrollo, di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, in cui risulti l'assenza dei seguenti patogeni:

- raspberry bushy dwarf virus (RBDV);test Elisa
- black raspberry necrosis virus (BRNV); test PCR
- raspberry leaf mottle virus (RLMV);

- *Rubus* yellow net virus (RYNV);
- raspberry ring spot virus (RpRSV);
- ‘*Candidatus* Phytoplasma rubi’.

Il materiale sarà considerato conforme e la Struttura procederà alla prova ufficiale DUS solo in presenza del suddetto certificato.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l’identificazione della varietà e l’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d’esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-073/1 Corr. del 15 novembre 2006 in vigore all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l’iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;

- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-073/1 Corr e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁵², sia nel caso di caratteri quantitativi⁵³ e pseudo-qualitativi⁵⁴, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

⁵² ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁵³ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁵⁴ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	Numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato.

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti dal Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1,4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.

ALLEGATO II

Capo 19

Criteria e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Mirtillo (*Vaccinium L.*) destinate alla produzione di frutti

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	3
1. PREMESSA	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1. Gestione delle prove	3
2.2. Questionario tecnico	4
2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda	4
3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE	4
3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale	5
3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale	5
3.3. Trattamenti chimici	5
4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS	5
4.1. Prova descrittiva	5
4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali	6
4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove	7
4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione	7
4.1.4. Accertamenti speciali	7
4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità	7
4.2.1. Valutazione della distinguibilità	7
4.2.2. Valutazione dell'uniformità	8
4.2.3. Valutazione della stabilità	8
4.3. Rapporti con il richiedente	9
5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS	9
6. TARIFFE DELLE PROVE DUS	9
6.1. Determinazione delle tariffe	9
6.2. Termine per il pagamento delle tariffe	9

NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Documenti tecnici ufficiali dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Test Guidelines UPOV - https://www.upov.int/test_guidelines/en/list.jsp).

Documento tecnico ufficiale del Community Plant Variety Office CPVO/TP-137/2 del 7 ottobre 2021 e successive modifiche ed integrazioni.

1. PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di mirtillo per la produzione di frutti è stato predisposto in collaborazione tra: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR V (Ministero) e Fondazione Agrion.

2. PARTE GENERALE

2.1. Gestione delle prove

La struttura di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, designata con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 maggio 2019, di seguito "Struttura", avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica allegata alla domanda di iscrizione;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva;
- effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (di seguito prove DUS);
- accertare, se del caso, lo stato fitosanitario del materiale vegetale fornito per le prove DUS;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove DUS.

Le funzioni della Struttura consistono in:

- ricevimento del materiale vegetale da valutare;
- notifica del ricevimento del materiale vegetale e della sua conformità alle prove di campo;
- reperimento del materiale vegetale della varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione delle schede di raccolta dei dati;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti;
- preparazione ed invio dei report di esame al Ministero;

- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.
- aggiornamento sull'iter delle prove ufficiali DUS, anche mediante visite ai campi di prova su richiesta del costitutore.

La Struttura potrà consultare i costitutori o i loro rappresentanti.

Qualora si prefiguri un conflitto d'interessi da parte della Struttura, il Ministero individua, per l'esecuzione delle prove ufficiali, una struttura alternativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18.

2.2. Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, la Struttura si avvale del questionario tecnico compilato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle varietà vegetali. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: genealogia, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le caratteristiche agronomiche e qualitative, oltre ad informazioni complementari per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

2.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione di una varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà ad impianto primaverile, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021 Il Ministero comunica al richiedente e alla Struttura l'accettazione delle stesse

3. CONSEGNA E REQUISITI DEL MATERIALE VEGETALE

Il richiedente deve inviare, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, alla Struttura il seguente materiale vegetale:

- n. 8 (otto) piante omogenee di un anno, ed esenti da danni meccanici e fisiologici;

In caso di piante in esubero, queste potranno essere distrutte in loco.

Il materiale vegetale che arriva alla Struttura dopo i termini stabiliti all'articolo 3 del presente decreto non verrà accettato e verrà rispedito al mittente a spese del richiedente o eliminato in loco.

Un sotto-campione del materiale vegetale inviato per l'effettuazione delle prove DUS verrà mantenuto nella collezione di riferimento come campione definitivo della varietà candidata.

La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità come previsto dalle procedure vigenti.

3.1. Istruzioni generali per la consegna del materiale vegetale

Ogni singola pianta deve essere chiaramente identificata, apponendo ad essa un cartellino contenente le seguenti informazioni:

- specie;
- denominazione della varietà proposta dal richiedente;
- numero di codice SIAN o, in mancanza di questo, il numero di protocollo Ministero attribuito alla domanda di iscrizione;
- nome del costituente;
- riferimento della Struttura che esamina la varietà.

Il materiale vegetale deve essere consegnato senza costi aggiuntivi per il Ministero e per la Struttura. Il mittente/richiedente è responsabile per tutte le fasi e per i costi di trasporto e per una corretta consegna del materiale alla Struttura.

Il materiale vegetale deve essere accompagnato dal passaporto o dal certificato delle piante in ottemperanza della normativa fitosanitaria vigente.

Il materiale vegetale deve essere imballato propriamente in base alla tipologia e al metodo di trasporto scelto per preservarne l'integrità e lo stato fitosanitario, nonché consentirne una sua corretta identificazione e riportare un chiaro riferimento che si tratti di materiale di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Se una consegna contiene più di una varietà, il richiedente deve assicurare che ogni varietà sia confezionata separatamente in modo da assicurare che esse rimangano distinguibili.

Tutte le piante consegnate devono essere allo stesso livello di sviluppo vegetativo.

3.2. Requisiti fitosanitari del materiale vegetale

Il materiale vegetale deve rispettare la normativa vigente in ambito fitosanitario.

3.3. Trattamenti chimici

Il materiale non deve essere stato trattato chimicamente, a meno che il Ministero o la Struttura non lo abbiano approvato o richiesto. In caso in cui sia stato eseguito un trattamento fitosanitario sul materiale vegetale, devono essere fornite accurate informazioni, così come previsto dal Questionario Tecnico, corredate da tutta la documentazione dettagliata a riguardo.

4. CONDUZIONE DELLE PROVE DUS

4.1. Prova descrittiva

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di caratteri

morfologici, fenologici ed eventualmente biochimici e molecolari. I principi d'esame di riferimento sono quelli riportati nel documento CPVO/TP-137/2 del 07 ottobre 2021 in vigore all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

La prova comprende l'allevamento in campo in parcelle per il rilievo di caratteri pomologici e fenologici e una caratterizzazione molecolare a supporto. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella pomologica accertata in campo. Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.

4.1.1. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

La Struttura deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione di riferimento deve essere costituita da materiale vegetale vivente, schede descrittive ufficiali, documentazione fotografica degli stadi più significativi dello sviluppo e ogni altra informazione utile.

La collezione di riferimento dovrebbe essere formata da:

- varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- varietà protette negli Stati contraenti la Convenzione UPOV;
- varietà per le quali è stata depositata, in qualsiasi Stato membro, una domanda per l'iscrizione in un registro ufficiale o per il conferimento del titolo di privativa nazionale;
- varietà per le quali è stata presentata una domanda per il conferimento del titolo di privativa europea;
- varietà presenti in collezioni pubbliche;
- altre varietà di comune conoscenza.

La collezione di riferimento sarà periodicamente aggiornata dalla Struttura in funzione dei progressi del *breeding*, dell'evoluzione delle tipologie varietali e delle condizioni ambientali della zona nella quale è sita la Struttura.

La collezione di riferimento sarà tenuta in condizioni tali da assicurare il mantenimento a lungo termine delle accessioni. È responsabilità della Struttura di sostituire materiale di riferimento deteriorato o esaurito. Materiale sostitutivo può essere introdotto solo se appropriati esami confermano la conformità con il materiale di riferimento già esistente nella collezione e la conformità fitosanitaria. Qualora dovessero sorgere dei problemi legati alla sostituzione di materiale di riferimento, la Struttura dovrà informare il Ministero. Se alla Struttura non può più essere fornito del materiale autentico di una varietà, si procederà alla rimozione di essa dalla collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costituente nel questionario tecnico. A tale scopo la Struttura può collaborare con strutture di altri Paesi o dell'UE.

Le varietà testimoni e le varietà candidate che saranno oggetto di comparazione saranno divise in gruppi per facilitare la valutazione della distinguibilità.

Qualora la Struttura non abbia a disposizione le piante delle varietà di riferimento della qualità e quantità necessaria all'effettuazione delle prove entro i termini stabiliti per l'inizio delle stesse, la prova di coltivazione è rinviata al ciclo successivo, senza ulteriori costi a carico del richiedente.

4.1.2. Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova DUS viene realizzata dalla Struttura incaricata in una località/anno avente condizioni pedoclimatiche idonee allo sviluppo della specie.

4.1.3. Durata delle prove e condizioni di coltivazione

La prova descrittiva e la prova inerente eventuali accertamenti speciali richiesti dal costituente hanno una durata tale da permettere una descrizione esauriente di due annate di fruttificazione rappresentative.

La grandezza delle parcelle deve essere tale da poter prelevare, per misurazioni e conteggi, piante o parti di piante senza pregiudicare le osservazioni, che devono essere fatte fino alla fine del periodo di prova.

4.1.4. Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costituente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale. Gli oneri per l'esecuzione di tali accertamenti sono stabiliti d'intesa tra la Struttura ed il Ministero e sono a carico del richiedente.

4.2. Esame della distinguibilità, dell'uniformità e della stabilità

4.2.1. Valutazione della distinguibilità

Una varietà candidata è considerata distinguibile, se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva del documento CPVO/TP-137/2 e ss.mm. e ii., fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente e ritenuti ripetibili e significativi come

al paragrafo 4.1.4.-accertamenti speciali.

Sia nel caso di caratteri qualitativi⁵⁵, sia nel caso di caratteri quantitativi⁵⁶ e pseudo-qualitativi⁵⁷, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

4.2.2. Valutazione dell'uniformità

Una varietà candidata è considerata uniforme se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà.

L'uniformità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'uniformità si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. Si applica un livello di popolazione standard del 1% e una probabilità di accettazione non inferiore al 95%.

Numero di piante	numero massimo di piante fuori tipo permesse:
≤ 5	0
6-35	1

4.2.3. Valutazione della stabilità

Una varietà candidata è considerata stabile, se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di uniformità e distinguibilità.

⁵⁵ ovvero quei caratteri non misurabili quantitativamente, suddivisi in categorie alternative nettamente distinte, con limiti non arbitrari ma ben definiti, i cui stati di espressione sono ricondotti ad una scala nominale.

⁵⁶ ovvero quei caratteri che presentano generalmente variazioni continue: è possibile passare, nell'ambito di rilevazione di un carattere, da uno stadio di espressione al successivo attraverso variazioni infinitesime, come ad es. altezza della pianta, larghezza della foglia; solitamente la loro rilevazione è ottenuta attraverso misurazioni o valutazioni visive.

⁵⁷ Ovvero quei caratteri dove gli stadi di espressione variano almeno parzialmente in modo continuativo, però variano in più di una dimensione.

4.3. Rapporti con il richiedente

Qualora vengano riscontrati problemi nel corso degli esami ufficiali, la Struttura incaricata informa il richiedente tempestivamente e per conoscenza il Ministero.

5. RAPPORTO DI PROVA DELLE PROVE DUS

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di prove DUS, la Struttura provvede a redigere un rapporto intermedio, nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec. 6), da inviare al Ministero, nel quale saranno segnalati, qualora rilevati, eventuali problemi in relazione alla distinguibilità, uniformità e stabilità. La struttura provvede altresì all'invio del report intermedio al richiedente interessato

Al termine delle prove ufficiali, la Struttura provvede a redigere un rapporto comprensivo dei risultati delle prove DUS, dettagliato per ciclo di prova. Qualora la Struttura non rilevi non conformità agli standard DUS, provvede a redigere una descrizione nel formato raccomandato dall'UPOV (TGP/5 sec.6)

Tale rapporto finale deve essere messo a disposizione del Ministero e del richiedente

6. TARIFFE DELLE PROVE DUS

6.1. Determinazione delle tariffe

I costi delle prove DUS effettuate secondo le modalità previste dal presente protocollo sono definiti dal Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 4.1.4 saranno definiti in termini di costi dalla Struttura, d'intesa con il Ministero.

6.2. Termine per il pagamento delle tariffe

Le tariffe sono versate entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità definite con il decreto interministeriale di cui al paragrafo 6.1.